



ORIGINALE

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **29**

Adunanza del **30.09.2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE EVENTUALI PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER LE EVENTUALI ALIENAZIONI.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di settembre alle ore 9,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 BARBATI FILIPPO	Presente
3 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
4 ROSSI MARCO	Presente
5 BOIOCCHI DANIELE	Presente
6 MAZZINI GIANMARIO	Presente
7 OGLIARI GIANCARLO	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Barbatì Angelo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Massimiliano Alesio

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE EVENTUALI PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER LE EVENTUALI ALIENAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. n. 100/2017 (di seguito indicato con "*Decreto correttivo*");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al c. 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;
- f) Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30/09/2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;

3) Previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.:

- a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Trescore Cremasco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.; in società che, alla data di entrata in vigore del "*Decreto correttivo*", risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, del D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e riassunto nella Relazione Tecnica (allegato A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute riassunte nella Relazione Tecnica sopra citata, così riassumibili:

- Padania Acque Spa – capitale sociale € 33.749.000,00 – oggetto: servizio idrico integrato;
- Consorzio.it Srl (partecipata tramite SCRP Spa, con capitale sociale € 2.000.000,00) – oggetto: gestione rete e programmi informatici comunali;
- Servizi Comunali Spa (attiva dal 31/12/2016 in sostituzione di Linea Gestioni Srl, partecipata tramite SCRP Spa) capitale sociale € 9.370.140,00;
- Comunità Sociale Cremasca – capitale sociale € 164.635,00 – oggetto: servizi sociali, socio sanitari, sanitari ed assistenziali;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO quindi congruo non procedere all'alienazione della partecipazione in nessuna delle società detenute;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge n. 190/2014, con , ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

UDITI i seguenti interventi

MAZZINI GIANMARIO *“Debbo evidenziare che anche questa volta non sono posti in esame e votazione i verbali delle precedenti sedute consiliari.”*

SEGRETARIO COMUNALE *“Si. Effettivamente si tratta di una manchevolezza dell'ufficio, della quale mi assumo piena responsabilità. Invero, si potrebbe, stante l'integrale presenza di tutti i consiglieri, integrare l'ordine del giorno ed inserire l'esame e l'approvazione dei verbali. Ad ogni modo, rimedieremo nella prossima seduta consiliare ”*

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA ED IL SERGRETARIO COMUNALE illustrano gli aspetti tecnici del punto all'ordine del giorno.

SINDACO *“In merito ad SCRP, vi sono corretti dubbi sulla piena utilità della nostra partecipazione, tenuto conto delle attività svolte dalla medesima. Ad ogni modo, occorre cercare di migliorare l'assetto societario, tenendo conto dei servizi e delle attività rese. A tal riguardo, ricordo il Canile ed il progetto Varchi al quale abbiamo aderito”*.

Effettuata la votazione

CON VOTI favorevoli n.7, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi da n. 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le causali di cui in premessa narrativa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Trescore Cremasco alla data del 23/12/2016, accertandole come da *allegato A* alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **Di procedere** alla conservazione delle quote di partecipazione in tutte le società elencate in premessa, ulteriormente dettagliate come da *allegato A* alla presente deliberazione;
3. **Di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
4. Che la presente deliberazione sia **trasmessa** a tutte le società partecipate dal Comune;

5. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto Correttivo;
6. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto Correttivo;

Stante l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione

CON VOTI favorevoli n.7, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi da n. 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 18.10.2017** **al 01.11.2017**

Il Messo Comunale

Addì, 18.10.2017

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Galbiati Alfredo

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Galbiati Alfredo

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

**RELAZIONE TECNICA SULLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE DAL COMUNE DI TRESCORE CREMASCO ai sensi del D.lgs. n. 175/2016**

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune di Trescore Cremasco ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge n. 190/2014, attuato con provvedimento Sindacale, sottoposto a presa d'atto del Consiglio Comunale, di cui alla delibera n. 27/2015, provvedimento del quale il presente atto cognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, del T.U.S.P.

Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 39/2016 avente ad oggetto "*Illustrazione decreto Sindacale di aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal comune di Trescore Cremasco, ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge n. 190/2014*" nella quale vengono meglio specificate le partecipazioni in capo al Comune di Trescore Cremasco.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società, aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (.omissis.), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30/09/2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, c. 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 1, 2 e 3, T.U.S.P. sopra richiamato;
- b) Non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, c. 1 e 2, del T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa:
- c) Previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.:
 - 1) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., sopra citato;
 - 2) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - 3) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - 4) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - 5) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - 6) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - 7) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all' art. 4 del T.U.S.P.;

Le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; sono state pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela della concorrenza e del mercato e si è tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

2. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Con la sopra citata delibera di Consiglio Comunale n. 39/2016, è stata implicitamente effettuata la ricognizione delle attuali partecipazioni societarie del comune di Trescore Cremasco, le quali, in data odierna, risultano essere:

2.1 - Padania Acque Spa – Via Macello, 14 – Cremona

Oggetto Sociale: la società ha per scopo l'esercizio delle seguenti attività: servizio idrico integrato, come definito dal D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, costituito dalla gestione dei servizi pubblici locali di distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali, comprensivi delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi plurimi; della raccolta, del collettamento, del trattamento, della depurazione, dello smaltimento e dello scarico delle acque reflue urbane ed industriali; studio, progettazione, costruzione e direzione lavori di reti ed impianti idrici, di potabilizzazione e trattamento delle acque, di depurazione delle acque reflue e di impianti fognari; gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle infrastrutture, delle reti, degli impianti e di altra dotazione patrimoniale connessa con il settore idrico, proprie o di terzi; progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei colli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche di competenza comunale; attività di analisi di laboratorio applicata alle acque primarie, potabili e reflue, nonché ai rifiuti e al monitoraggio ambientale, in relazione a processi gestiti in proprio o da terzi; servizi immobiliari ed

informatici, nonché di elaborazione dati, servizi amministrativi e finanziari ed ogni altro servizio ed attività di consulenza tecnica, commerciale ed amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali; commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l'utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l'addolcimento dell'acqua e simili; studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l'ambiente in genere da ogni forma di inquinamento; progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione. La raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.

Capitale sociale al 31/12/2015: € 33.749.000,00;

Risultato esercizio 2015: € 1.003.671,00;

Percentuale di partecipazione: 0,93746%;

2.2a - S.C.R.P. Spa – Via del Commercio, 29 – Crema (CR)

Oggetto Sociale:

a) l'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili e immobili, fabbricati (quale ne sia la funzione: abitativa, commerciale, industriale, etc.), terreni, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa:

- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;
- servizi idrici (distribuzione acqua, servizio di fognatura, depurazione reflui);
- servizio di distribuzione gas metano;
- servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto, smaltimento, raccolta differenziata, pulizia aree pubbliche);
- servizi di urbanizzazione e riqualificazione urbana, vendita di lotti, costruzione e vendita di fabbricati;
- servizi di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti semaforici, manutenzione e gestione aree verdi, costruzione e manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione ed esercizio degli impianti tecnologici degli stabili comunali, manutenzione stabili comunali e gestione impianti termici comunali;
- produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;
- produzione e distribuzione di energia termica, anche in cogenerazione;
- gestione calore e reti di teleriscaldamento;
- elaborazione dati, installazione e gestione di reti di telecomunicazioni;
- sistemi informativi territoriali, cartografia;
- trasporto urbano ed extraurbano di persone;
- impianti sportivi, sociali, culturali;

ed in generale di ogni altro servizio qualificato come "*pubblico locale*" dalla legislazione vigente;

b) la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate dagli enti locali all'erogazione dei servizi di cui alla lettera a);

c) l'espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in generale, delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi di cui alla lettera a);

d) l'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa:

- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;

- servizio di urbanizzazione e riqualificazione urbana, vendita di lotti, costruzione e vendita di fabbricati;
- servizio di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti semaforici, manutenzione e gestione aree verdi, costruzione e manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione stabili comunali, manutenzione ed esercizio impianti tecnologici degli stabili comunali, gestione impianti termici comunali;
- produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;
- produzione e distribuzione di energia termica, anche in cogenerazione;
- realizzazione e gestione di calore e reti di teleriscaldamento;
- acquisizione, trasmissione ed elaborazione dati, installazione e gestione di reti di telecomunicazioni;
- sistemi informativi territoriali, cartografia;

e in generale di ogni altro servizio qualificato come "pubblico locale" non industriale dalla legislazione vigente;

e) realizzazione e gestione di impianti elettrici e di illuminazione, di centrali termiche, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti a gas e idrici;

f) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

g) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

h) progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi funzionali o destinate all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

i) assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

j) fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

k) gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede; l) verifica del rispetto dei livelli qualitativi dei servizi previsti dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio;

Capitale sociale al 31/12/2015: € 2.000.000,00;

Risultato esercizio 2015: € 120.261,00;

Percentuale di partecipazione: 1,46%

Nota: il servizio erogato da SCRP Spa è attuato dalla controllata Consorzio.it Srl, partecipata al 90,00% da SCRP Spa da cui deriva una partecipazione indiretta del comune di Trescore Cremasco del 1,548%; alla data di raffronto, ovvero 23/09/2016, SCRP Spa forniva anche, tramite la controllata Linea Gestioni Srl, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti comunali; dalla data del 31/12/2016 è subentrata la ditta Servizi Comunali Spa, i cui dati, per completezza informativa, si riassumono di seguito.

2.2b - Servizi Comunali Spa – Via Suardo, 14A – Sarnico (BG)

Oggetto Sociale: La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali Soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento di rifiuti comunque denominati e classificati;
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione l'igiene urbana e le attività inerenti;

- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;
- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;
- l) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.

Al fine di realizzare compiutamente il proprio oggetto sociale la società potrà assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio, quando tali partecipazioni siano ritenute necessarie, utili o strategiche per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamenti "*in house*", la società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci a condizione che le attività svolte nei confronti di non soci abbiano una evidente attinenza con gli scopi societari e non siano antieconomiche per la società e a condizione che la società continui a realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci.

Capitale sociale al 31/12/2015: € 9.370.140,00;

Risultato esercizio 2015: € 1.008.914,00;

Percentuale di partecipazione: 0,025%

2.3 – Comunità Sociale Cremasca – Azienda Speciale Consortile – Piazza Duomo, 25 – Crema (CR)

Oggetto Sociale: L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- a) la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale cremasco;
- b) la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
- c) la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- d) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

Capitale sociale al 31/12/2015: € 164.635,00;

Risultato esercizio 2015: € 0,00;

Percentuale di partecipazione: 1,60%

3. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Con il presente atto, si conferma il mantenimento della partecipazione del Comune di Trescore Cremasco nelle società sopra elencate; in particolare la misura della partecipazione a dette società risulta minimale, risultando, in alcuni casi, inferiore all'1%; deve pertanto essere sottolineato il valore strategico di tali "*micropartecipazioni*".

Per quanto riguarda le restanti partecipazioni, preme sottolineare peraltro che esse non vanno intese in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo tecnologico del Comune (Consorzio.it Srl, partecipata indirettamente

tramite SCRP Spa) e di servizi vari a carattere socio assistenziale (Comunità Sociale Cremasca). Si rammenta infine che per quanto riguarda le Società di sistema (Consorzio.it Srl), come affermato dalla Corte dei Conti della Regione Trentino-Alto Adige (delibera n. 10/2014), per le società che, in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali e in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Trescore Cremasco, 23 settembre 2017



Il Responsabile Finanziario
Rag. Alfredo Galbiati

COMUNE DI TRESORE CRAMASCO

Provincia di Cremona

Oggetto: Parere in ordine alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni – art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016

IL REVISORE DEI CONTI

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, il quale sancisce che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni:

- devono provvedere alla revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie entro il 30/09/2017;
- non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP);
- fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

CONSIDERATO che la revisione straordinaria deve essere condotta con riferimento alle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo unico), individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo); mediante la

revisione straordinaria i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal TUSP per la loro conservazione, ovvero:

- la riconducibilità ad una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- la necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, commi 1 e 2, TUSP);
- la presenza di dipendenti in numero superiore agli amministratori;
- l'assenza di altre società od enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili;
- aver conseguito nel triennio precedente un fatturato medio annuo non superiore ad € 500.000 (limite originariamente previsto in € 1.000.000 e così ridotto dall'art. 17 del Decreto correttivo per il triennio 2017-2019);
- per le società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, non aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- la non necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- la non necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP;

CONSIDERATO che è necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento delle partecipazioni;

VISTA la proposta di approvazione della delibera avente ad oggetto "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016.";

CONSIDERATO CHE l'ente ha motivato;

RICHIAMATO l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 il quale, al c. 1, lett. b), n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni in essere.

INVITA L'ENTE

- a monitorare l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare sull'incidenza delle spese sul bilancio dell'ente per le forniture ricevute.

Trescore Cremasco, lì 26/09/2017

IL REVISORE

Dott. Marco Paolini

